

N. R.G. 11945/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Massimo Maione Mannamo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11945/2012** promossa da:

LA NUOVA COLLEROSE SRL (C.F. 00864500483), **TOME SRL** (C.F. 01826720482), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32/B 50134 FIRENZE presso il difensore avv. LOCANTO FRANCESCO

ATTORI

contro

CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA, con il patrocinio dell'avv. FACCHINI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 195 59100 PRATO presso il difensore avv. FACCHINI SILVIA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ritenuta in decisione all'udienza del 27/01/2016 la presente controversia, pendente alla data del 04/07/2009, viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 21.08.2012, la Srl La Nuova Collerose e la Srl Tome hanno convenuto in giudizio il Consorzio Estrattivo La Cassiana chiedendo: *“voglia il Tribunale di Firenze, previa pronuncia di sospensione dell'esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Estrattivo La Cassiana del 27.07.2012, da rendersi anche inaudita altera parte se ne ricorrono i presupposti: in via preliminare, rilevata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum*



in mora, per i motivi precisati al presente atto, sospendere l'esecutività della delibera impugnata; nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al presente atto, la nullità e/o l'invalidità di tutte le determinazioni di cui all'o.d.g. assunte con delibera consortile del 27.07.2012, in quanto viziata in radice perché emessa in violazione di norme imperative tra cui, nello specifico, delle disposizioni di cui all'art.2611 n.2 e dell'art.2484 n.2 c.c., applicabile in via analogica, dell'art.2615 bis c.c. e quindi delle norme di redazione del bilancio di cui all'art.2423 e ss. c.c., nonché a causa dell'irregolare e/o incompleta costituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Estrattivo La Cassiana; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.

Il Consorzio ha resistito alla domanda eccependo preliminarmente il difetto di potestas decidendi del giudice adito e l'improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'art. 18 dello Statuto del Consorzio.

L'art.18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana prevede che *“qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri...”*.

Trattasi di valida clausola che imponeva a parte attrice di adire la giustizia arbitrale, atteso che il presente giudizio ha esattamente ad oggetto una controversia dipendente dal patto consortile sorta tra il Consorzio ed uno dei suoi aderenti.

Dal contenuto della predetta clausola consegue dunque la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esercizio dell'azione giudiziaria e, quindi, della cognizione del giudice ordinario, avendo le parti scelto di risolvere le relative controversie, in deroga alla giurisdizione statale, attraverso lo strumento privatistico dell'arbitrato.

Né la fattispecie può essere ricondotta a quelle controversie non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., posto che nella fattispecie non si verte in materia di diritti indisponibili ma di una vicenda di contenuto e valore esclusivamente endosocietario.

Ed infatti, *“Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili”* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17283 del 28/08/2015), dove *“Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione ...”* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16265 del 27/06/2013).



Come esempio di delibera illecita, che rende non compromettibile in arbitri la relativa controversia avente ad oggetto la sua impugnativa per invalidità, vi è quella riguardante l'approvazione del bilancio in violazione delle regole deputate alla sua predisposizione e redazione, atteso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (Cass. n. 13031/2014; Cass. n. 3772/2005).

Perché dunque l'interesse in contesa possa essere qualificato come indisponibile è necessario che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, alla cui violazione consegua una reazione svincolata dall'iniziativa di parte. Né vi è coincidenza fra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima ricomprendersi solo le nullità insanabili, con esclusione delle "nullità relative" di mera protezione, dovendo commisurarsi l'arbitrabilità sullo specifico interesse leso, che nel caso di specie è prettamente e meramente individuale dei singoli consorziati.

Il *discrimen* fra compromettibilità e non compromettibilità in arbitri di una certa controversia è cioè ancorato ex art. 806 c.p.c. alla disponibilità o meno del diritto in contesa.

Nella fattispecie i "vizi" prospettati attengono, prima di tutto, alla composizione del Consiglio dei consorziati e, dunque, a vizi inerenti tipicamente la posizione soggettiva del consorziato e come tali relativi a diritti disponibili.

Peraltro, anche la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis, è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili –(Cfr.: Cass.15890/2012) e dall'altra a invalidità di "bilancio" inerenti la presunta violazione dei principi di chiarezza e precisione. Ebbene, nel caso in esame l'asserita violazione degli artt.2615 bis c.c. e. 2423 e ss. c.c. (dei quali in ogni caso si è contestata e si contesta l'applicabilità al Consorzio Estrattivo la Cassiana) è inconferente alla fattispecie, non attagliandosi alla delibera in esame.

Invero, come risulta dalla sua lettura, la delibera del 27.07.2012 impugnata da Tome Srl e da La Nuova Collerose Srl non ha ad oggetto e non concerne l'approvazione della situazione patrimoniale o "bilancio" di esercizio del Consorzio, né al 31.12.2011 (andato in discussione ed approvato con la diversa delibera del 29.02.2012) né al 31.12.2012 (andato in discussione ed approvato con la diversa delibera del 27.02.2013).



Pertanto, ogni richiamo attoreo all' *“osservanza delle norme attinenti al bilancio di esercizio delle spa, in quanto destinate alla tutela degli interessi dei terzi, nella redazione della situazione patrimoniale”* è inconferente, non potendo tali norme (dettate ed applicabili solo per lo specifico caso della redazione del “bilancio” di esercizio ed esclusivamente per quello “consuntivo”) applicarsi al caso di specie, concernente da una parte (punti 1-2-3 dell'o.d.g.) un'autonoma decisione in merito all'affidamento di un incarico di progettazione, al relativo impegno di spesa nonché al correlato schema di protocollo di intesa con il Comune di Calenzano; dall'altra (punto 5 dell'o.d.g.), una autonoma e diversa decisione in merito all'approvazione di un prospetto di spese tutte di natura “amministrativa” corrente, per affitto - consumi di acqua, luce, telefono - compenso al C.D. - compensi del consulente amministrativo-fiscale e di quello del lavoro - interessi passivi e spese della Banca - anticipazioni di spesa per le videoregistrazioni del Consiglio: (cfr. doc. 12 convenuto) relative all'esercizio in corso (2012).

Come è dato intendere, dunque, si tratta in definitiva di deliberazione diversa dalla “situazione patrimoniale consuntiva” (o bilancio) dell'esercizio (nella specie andata in discussione e deliberata in data 27.02.2013, dopo la chiusura al 31.12.2012 dell'esercizio), unicamente alla quale può riferirsi sia l'art. 2615 bis c.c. (*“Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni...”*), sia gli artt. 2423/2429 c.c. relativi al “bilancio” delle società per azioni, parimenti attinenti esclusivamente ad una rappresentazione di un risultato gestionale (quindi solo “consuntivo”) dell'esercizio precedente e cioè ormai chiuso.

Ulteriormente, non può dubitarsi della vincolatività per le attrici, Tome srl e La Nuova Collerose srl, dello Statuto e delle sue statuizioni, discendente dalla loro qualifica di consorziate ab origine nonché dalla loro specifica ed espressa approvazione e ratifica dello Statuto e del relativo Regolamento, effettuata come da delibere del Consiglio del Consorzio del 04.02.2000 e del 24.02.2000.

Ed in ordine a tale ultimo rilievo, il Tribunale di Firenze già con sentenza n.4184/2015, fra le stesse odierne parti, nel rilevare che *“la delibera in oggetto non ha avuto ad oggetto l'approvazione del bilancio e cioè di documento rappresentativo della situazione patrimoniale del Consorzio alla cessazione dell'esercizio, bensì l'approvazione di spese a carico del Consorzio derivanti da alcune controversie e la deliberazione delle modalità del loro pagamento da parte dei consorziati. Si è trattato, quindi, piuttosto di una delibera attinente alla gestione del Consorzio...”*, ha statuito che *“la domanda di cui all'impugnazione proposta deve pertanto essere dichiarata improponibile”*, risultando la controversia, come nel caso di specie, rientrare nella piena previsione di cui all'art. 18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana.

Conseguentemente, deve essere emessa sentenza che dichiari l'incompetenza di questo Tribunale.



Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

L'incompetenza dell'adito Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta da LA NUOVA COLLEROSE SRL e TOME SRL, per essere la controversia compromessa in arbitri.

CONDANNA

LA NUOVA COLLEROSE SRL e TOME SRL in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 8 novembre 2016

Il Giudice Relatore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Fiorenzo Zazzeri

